

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
-ex Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura

Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, articolo 17 e successive modifiche ed integrazioni. DISPOSIZIONI COMUNI.

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09 è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, il cui articolo 17, comma 1, prevede:

- lettera a) - il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;
- lettera b) - il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni

Nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 31.12.09 è stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, il cui articolo 9 reca modifiche all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario. In particolare - ai fini delle presenti disposizioni attuative - viene aggiunto:

- la lettera bbis) che prevede a favore delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti.

Nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 19.08.14 è stata pubblicata la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il cui articolo 70 reca modifiche alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario, adeguandola ai nuovi regolamenti comunitari sugli aiuti «de minimis».

2. Aiuti in «de minimis»

I prestiti con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 17, comma 1, lettera a) e lettera b) ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00 compreso.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.**

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dall'Italia alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 475.080.000 euro, plafond triennale che verrà ripartito tra le regioni.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) n. 1407/2013; in questo caso gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per i settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

I prestiti con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 17, comma 1, lettera bbis) ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»*, pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.**

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.

L'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi ed è da intendersi per **impresa unica** definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

b) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

c) *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis».

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto.

Gli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis». trasparenti e sono pari all'importo del concorso regionale nel pagamento degli interessi.

3. Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, titolari d'impresе agricole, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alla Sezione speciale del Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa, ecc.) e con sede nel territorio della Regione Siciliana.

Per la lettera bbis) i soggetti beneficiari sono le società cooperative operanti nel settore agricolo e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative

Requisito obbligatorio per l'ammissibilità ai benefici recati dall'art. 17 della L.R. n. 6/09 e s.m.i. è la costituzione e la corretta tenuta del Fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Per l'individuazione della figura dell'imprenditore agricolo si rinvia alla relativa definizione contenuta nell'allegato A del Decreto del Dirigente Generale 9 agosto 2011, n. 2659 – Approvazione delle “*Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento. Parte Generale* “. Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013; analogamente si procederà per gli obblighi connessi alla tenuta del Fascicolo aziendale, descritti nella relativa voce dell'allegato anzidetto.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- si trovino nelle condizioni ostative previste dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia).

4. Garanzie

Per il perfezionamento dei prestiti con contributo in conto interessi è facoltà esclusiva della Banca di acquisire tutte le garanzie ritenute opportune, ivi compresa quella sussidiaria prevista dal Fondo Interbancario di Garanzia, le cui dotazioni sono state attribuite all'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

I prestiti agrari ad ammortamento quinquennale (di dotazione e di ristrutturazione) rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 "*Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102*", riguardante i criteri, le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Pertanto, possono essere assistiti dal Fondo di Garanzia gestito da S.G.F.A., nell'ambito della Convenzione stipulata tra ISMEA e la Regione Siciliana.

L'anzidetta garanzia sussidiaria e primaria, ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa che disciplina l'intervento, potrà essere richiesta nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Garante (S.G.F.A.) restando a carico dell'impresa l'onere delle commissioni a favore del Garante stesso.

5. Misura del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi consiste nell'abbattimento di 2 punti percentuali del tasso d'interesse concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l'impresa richiedente.

Se la domanda è presentata da "*giovani imprenditori agricoli*" (aventi età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della richiesta), l'abbattimento concesso è di 3,5 punti; nell'ambito delle società semplici, in nome collettivo e cooperative, la qualifica di "giovane" è attribuita a condizione che il requisito dell'età sia posseduto da almeno i due terzi dei soci. La qualifica di giovane è attribuita alle società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di dotazione e di ristrutturazione - lettera b), comma 1, art. 17, L.R. n.6/09 - ad ammortamento quinquennale sarà liquidato in forma attualizzata, quindi in unica soluzione, al momento in cui si sarebbe erogata la prima rata posticipata di ammortamento.

Il calcolo della rata di concorso interessi sull'ammortamento viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario, (= tasso globale contrattuale - 2% o 3.5%).

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione.

Pertanto, la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il giorno dell'anno successivo all'entrata in ammortamento. Il contributo a favore dell'impresa beneficiaria sarà erogato alla banca alla scadenza della prima annualità mediante attualizzazione delle successive quattro annualità.

Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet (aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione UE (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08).

6. Richiesta di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità ai prestiti agevolati di cui all'art. 17, comma 1, della L.R. n. 6/09 e s.m.i. devono essere presentate agli IPA competenti per territorio a partire dal giorno di pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione delle presenti disposizioni

nel sito <http://www.regione.sdcilia/Agricolturaeforeste/Assessorato> area tematica **SUPPORTO IMPRESE** sottolink – **Credito Agrario**.

7. Termini di validità del Nulla osta

La concessione dei prestiti da parte delle Banche, dovrà essere effettuata entro il periodo di validità dei Nulla osta stessi (**120** giorni). Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse rendere necessaria una proroga della validità (per non più di **240** giorni), la relativa richiesta dovrà essere inoltrata al competente Ispettorato, prima della scadenza del Nulla osta.

8. Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione, nonché la relativa modulistica, sono quelle stabilite con nota del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura prot. n.20791 del 01.04.2011, trasmessa alle Banche tramite il Comitato Regionale della Sicilia dell'Associazione Bancaria Italiana.